

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 23 dicembre 2022)

Relatore di maggioranza: JESSICA MARCOZZI

Relatore di minoranza: MARTA RUGGERI

sulla proposta di legge n. 157

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 9 dicembre 2022

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2023-2025
DELLA REGIONE MARCHE (LEGGE DI STABILITÀ 2023)

Testo proposto**CAPO I**
Disposizioni generali**Art. 1***(Quadro finanziario di riferimento)*

1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2023-2025 è definito come segue:

- a) previsione entrate - anno 2023: euro 5.767.581.835,80;
- b) previsione entrate - anno 2024: euro 5.132.445.800,76;
- c) previsione entrate - anno 2025: euro 4.936.887.225,07.

Art. 2*(Autorizzazioni di spesa per il triennio 2023- 2025)*

1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2023 -2025 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.

2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.

3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.

4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.

Art. 3*(Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)*

1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I**
Disposizioni generali**Art. 1***(Quadro finanziario di riferimento)**Identico***Art. 2***(Autorizzazioni di spesa per il triennio 2023- 2025)**Identico***Art. 3***(Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)*

1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di

previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali:

- a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 300.000,00 nell'annualità 2023 ed euro 450.000,00 nell'annualità 2024;
- b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 1.400.000,00 nell'annualità 2023 ed euro 438.000,00 nell'annualità 2024.

CAPO II **Disposizioni finanziarie**

Art. 4 *(Modifica alla l.r. 35/2001)*

1. Alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 5 *(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell'anno 2023, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.

2. Dall'applicazione del comma 1 deriva un minore gettito annuo stimato in euro 1.500.000,00,

previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali:

- a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro ~~300.000,00~~ **14.500,00** nell'annualità 2023 ed euro 450.000,00 nell'annualità 2024;
- b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro ~~1.400.000,00~~ **500,00** nell'annualità 2023 ed euro 438.000,00 nell'annualità 2024.

CAPO II **Disposizioni finanziarie**

Art. 4 *(Modifica alla l.r. 35/2001)*

Identico

Art. 5 *(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)*

Identico

per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 6

*(Disposizioni in materia di attività venatoria.
Modifica alla l.r. 7/1995)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente:

"6 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni."

2. L'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)) è abrogato.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della l.r. 38/2021, abrogato da questo articolo, continuano ad applicarsi, in relazione alle abilitazioni rilasciate nell'anno 2022, per le annualità 2023 e 2024.

4. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 1.512,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 2.268,00 per gli esercizi 2024 e 2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nella Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 7

*(Modifica della dotazione finanziaria
della l.r. 35/2021)*

1. Per l'anno 2023 la dotazione finanziaria dell'ATIM di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30) è incrementata di euro 10.000,00.

2. Alla copertura dei maggiori oneri autorizzati al comma 1 si provvede con le risorse iscritte con questa legge per l'anno 2023 per euro 5.000,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e

Art. 6

*(Disposizioni in materia di attività venatoria.
Modifica alla l.r. 7/1995)*

Identico

Art. 7

*(Modifica della dotazione finanziaria
della l.r. 35/2021)*

Identico

per euro 5.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1.

3. L'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 35/2021 è rideterminato nell'importo massimo di euro 865.800,00 ed è iscritto con questa legge per euro 432.900,00 nella Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 432.900,00 nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025; per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti autorizzati con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 11/2019)

1. Alla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Provincia è altresì l'autorità competente per l'AIA relativa alle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza regionale e in parte in quella provinciale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati A1, A2, B1 e B2 a questa legge, invia in formato elettronico alla Regione e alla Provincia interessata una comunicazione contenente:

a) oggetto o titolo del progetto oppure intervento proposto;

b) tipologia progettuale individuata come principale;

c) altre tipologie progettuali coinvolte.

2 ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Provincia trasmette alla Regione le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2 a questa legge, la Regione comunica al proponente e alla Provincia la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso della Regione sulla posizione formulata dalla Provincia.";

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 11/2019)

Soppresso

c) l'articolo 7 è abrogato;

d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

“Art 13 bis (Potere sostitutivo)

1. In caso di inerzia della Provincia nel compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite con questa legge, la Giunta regionale, su istanza del proponente e sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna al suddetto ente un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico della Provincia medesima.”;

e) la lettera q) dell'Allegato A1 è sostituita dalla seguente:

“q) Strade urbane di scorrimento.”;

f) la lettera h) dell'Allegato A2 è sostituita dalla seguente:

“h) Impianti per l'allevamento intensivo di polli o di suini, con più di:

- 1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
- 2) 60.000 posti per galline;
- 3) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg.);
- 4) 900 posti per scrofe.”;

g) la lettera a) del punto 1 dell'Allegato B1 è abrogata;

h) dopo la lettera b) del punto 3 dell'Allegato B1 sono aggiunte le seguenti:

“b bis) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;

b ter) strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis del d.lgs. 152/2006 e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A1.”;

i) dopo la lettera b) del punto 1 dell'Allegato B2 è aggiunta la seguente:

“b bis) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini.”;

l) le lettere f) e p) del punto 7 dell'Allegato B2 sono abrogate.

2. Per l'anno 2023, al fine di consentire l'immediato ed efficace esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario alle Province, stabilito nell'importo massimo di euro 322.556,02, iscritto con questa legge a carico della Missione

09, Programma 02, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

3. La struttura regionale competente provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 con criterio proporzionale, in base al numero degli allevamenti intensivi di cui alle funzioni conferite.

4. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge sono conclusi dall'autorità competente individuata in base alle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

CAPO III Ulteriori disposizioni

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 31/2001)

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituita dalla seguente:

“b bis) richieste di emissione di provvisori di uscita da parte dell'istituto tesoriere, affinché quest'ultimo possa effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, come previsto dall'articolo 58, comma 5, del d.lgs. 118/2011. Resta fermo che il tesoriere effettua autonomamente pagamenti senza mandato nei casi previsti dalla legge.”.

CAPO III Ulteriori disposizioni

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 31/2001)

Identico

Art. 9 bis (Modifiche alla l.r. 22/2021)

1. Alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 21 le parole: “agli articoli 14 e 15” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 14”;
- b) al comma 1 dell'articolo 22 le parole: “al dettaglio” sono soppresse;
- c) al comma 3 dell'articolo 56 le parole: “della comunicazione prevista per gli esercizi di vicinato” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo abilitativo” e le parole “della comunicazione stessa” sono sostituite dalle seguenti “dello stesso titolo abilitativo”;

- d) al comma 6 dell'articolo 68, dopo le parole: "l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72" sono aggiunte le seguenti: ", comma 3";
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 71 le parole: "Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre ai casi previsti dalla lettera a) e da questa lettera";
- f) il comma 2 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:
"2. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in area demaniale senza il titolo abilitativo ed il nulla osta dell'autorità competente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 3 di questo articolo.";
- g) al comma 3 dell'articolo 72, dopo le parole: "di questo capo" sono inserite le seguenti: "nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16";
- h) dopo il comma 5 dell'articolo 72 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature:
a) nei casi previsti ai commi 1 e 2;
b) nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico;
c) nei casi di violazione delle limitazioni imposte dai comuni per ragioni di interesse pubblico, viabilità o motivi igienico-sanitari;
d) in caso di gravi o reiterate violazioni delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi del comma 4.";
- i) dopo il comma 2 dell'articolo 87 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo capo e del regolamento attuativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.".

Art. 9 ter

(Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali)

1. La Regione concorre a titolo di cofinanziamento, fino all'importo massimo di euro 3.177.00,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024

e 2025, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

2. La copertura della spesa di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 9 quater

(Contributo straordinario agli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche)

1. Per l'anno 2023 è autorizzato un contributo straordinario di euro 6.655.000,00 a favore degli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi determinati dalla crisi energetica e al conseguente incremento dell'inflazione nonché dal perdurare della necessità di mantenere comportamenti anti pandemici anche dopo la cessazione dello stato d'emergenza da COVID-19.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. L'onere autorizzato al comma 1 è iscritto con questa legge a carico della Missione 13, Programma 7, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

Art. 9 quinquies

(Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

1. Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della lettera c) del

comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche, è ratificata l'intesa di cui all'allegato A, parte integrante di questa legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. L'intesa di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

3. È confermato il contributo annuale a favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), in attuazione della legge regionale 26 giugno 2008, n. 17 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi), a titolo di quota di adesione. Per tale finalità si provvede a valere sullo stanziamento iscritto nella Missione 01, Programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.

Art. 9 sexies
(Modifiche alla l.r. 19/2022)

1. Al comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'adozione."

2. Al comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 19/2022 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La gestione liquidatoria è posta a carico delle risorse del bilancio regionale."

3. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 28 e il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 19/2022.

Art. 9 septies
(Modifica alla l.r. 18/2021)

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Giunta regionale può parimenti avvalersi della consulenza di un esperto per ciascun assessore."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese.

Art. 9 octies
(Modifiche alla l.r. 13/2020)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13, le parole: "21 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "21 dicembre 2023".

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

Art. 9 novies
(Modifiche alla l.r. 26/1996)

1. All'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) i commi 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

“1.1. La Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), ai sensi della normativa europea e statale vigente, è istituita presso l'ARS.

1.2. La gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”) è garantita dal personale proprio dell'ARS.”.

Art. 9 decies
(Modifiche alla l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“4. Le dichiarazioni indicate alla lettera c) del comma 3 sono rese anche per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 10
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023.

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).”.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 10
(Copertura finanziaria)

Identico

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico